

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 1 marzo 2019, n. 29

**D.lgs. 214 19/08/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i. - Misure fitosanitarie per il contenimento della diffusione della *Xylella fastidiosa*. Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell'art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i., site in agro di San Michele Salentino (BR).**

L'anno 2019, il giorno 01 del mese di marzo, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della AP "Applicazione lotte obbligatorie", riferisce:

**Premesso** che la *Xylella fastidiosa*, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle imprese agricole e vivaistiche.

**Visto** l'art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l'adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio nazionale.

**Visto** il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.

**Visto** l'art. 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita "le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione";

**Visto** il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l'espletamento delle attività di monitoraggio degli organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.

**Visto** l'art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell'ambito dei compiti assegnati al Servizio Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.

**Vista** la DGR n. 2023 del 29/10/2013 (BURP 153/2013) recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della *Xylella fastidiosa* che, a seguito di monitoraggio del territorio e prelievo di campioni da sottoporre alle analisi di laboratorio, ha confermato l'obbligo di abbattimento delle piante risultate infette.

**Vista** la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015 s.m.i. relativa alle misure da adottare per impedire l'introduzione e la diffusione all'interno dell'Unione del batterio di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju).

**Viste** le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del 09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.).

**Visto** il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 18 febbraio 2016 di definizione delle aree indenni dall'organismo nocivo *Xylella f.* nel territorio della Repubblica Italiana.

**Visto** il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica Italiana", (G.U. n. 80 del 06/04/2018).

**Visto** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018 *“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana”* - (G.U. n. 271 del 21-11-2018).

**Vista** la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia Regionale per le Attività Irrigugie e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa*.

**Vista** la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.

**Vista** la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state approvate le *“Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.”* ed è stato stabilito che *“le operazioni di trattamento fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF, per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”*.

**Vista** la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 3 del 16/01/2019 (pubblicata sul BURP n. 8 del 24/01/2018) *“Decisione di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i.- Aggiornamento delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla DDS 674/2018”*

**Vista** la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.

**Vista** la Legge n. 14 del 2007 *“Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”*.

**Vista** la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 *“Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia”* (BURP n° 39 del 30/03/2017).

**Vista** la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 *“Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”* (BURP n° 110/2017).

**Vista** la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 *“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”*, (BURP n. 146 del 27/12/2017).

**Visto** l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017

**Visto** l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri *“... la Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul diritto degli Stati membri”*

**Vista** la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.

**Viste** le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che confermano *“... non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, ...”*.

**Visto** il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche sul proprio territorio.

**Preso atto** delle risultanze del monitoraggio ufficiale effettuato da ARIF sul territorio della Regione, rivolto ad individuare le piante infette da *Xylella fastidiosa*, secondo le procedure previste dalla DDS 727/2018.

**Preso atto** che a garanzia dell'esatta individuazione delle piante infette da *Xylella fastidiosa*, i campioni vegetali prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo enzimatico ELISA (*enzyme-linked immunosorbent assay*) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori Pubblici - SELGE.

**Vista** la nota prot. SELGE n. 15/2019 del CNR, (pubblicata sul sito istituzionale <http://www.emergenzaxylella.it>), con la quale sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per *Xylella fastidiosa* sui campioni vegetali prelevati da ARIF in sede di monitoraggio, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle piante infette e l'agro comunale su cui le piante ricadono per un totale di n. 2.

**Preso atto** dei dati relativi alle particelle catastali (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulle quali insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate da ARIF in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le stesse ricadono nell'attuale "ex zona contenimento" di cui alla Decisione UE /2018/927, DDS n. 3 del 16/01/2019, DGR 1890/2018 e DDS 109/2018.

**Considerato** che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell'art. 7 della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere "immediatamente" estirpate adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione del batterio.

**Richiamata** la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4" per quanto attiene l'obbligatorietà dell'attuazione "immediata" delle misure fitosanitarie anche in deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.

**Richiamata** la Conferenza di Servizi per l'estirpazione delle piante infette ricadenti in aree sottoposte a vincolo nazionale, di cui al resoconto-verbale del 20/09/2018 e le ulteriori note prot. 7266 del 20.09.2018 della Regione Puglia – Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio e prot. 17843 del 21.09.2018 del Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza Archeologica BR-LE-TA.

**Visti** i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia S.p.a e riportati negli **allegati A (da A/1 ad A/2) e D**, parti integranti del presente atto.

**Preso atto** che, in relazione alle coordinate geografiche delle piante campionate in sede di monitoraggio, sovrapposte da Innovapuglia alla banca dati del Sistema Informativo Territoriale regionale (strati informativi del PPTR, del PAI, del vincolo idrogeologico), le n. 2 piante di cui al presente atto non ricadono in aree interessate da vincoli nazionali.

**Richiamato** il paragrafo 2 dell'art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione "immediata" (estirpazione) delle piante infette da *Xylella fastidiosa* dopo la individuazione ufficiale.

**Richiamato** il paragrafo 4 dell'art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l'esecuzione di opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori, prima della rimozione delle piante.

**Considerato** che con DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017), è stato approvato il regime di aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.

**Visti** gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;

**Vista** la lettera h), comma 1, dell'art. 21 del D.lgs. 214/05;

**Visti** i commi 20 e 23 dell'art. 54 del D.lgs. 214/05;

**Visto** l'art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;

**Visto** l'art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all'Amministrazione di stabilire forme di pubblicità del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e s.m.i.

**Considerato** che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data 20.11.2018, ha ritenuto "necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell'Agenzia delegata, mediante la pubblicazione all'albo pretorio dell'atto di prescrizione di abbattimento che riporta: coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione, senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell'indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione delle spese di estirpazione. E' fatta salva l'estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario entro i termini e con le modalità stabilite dall'atto prescrittivo e in tal caso l'indennizzo sarà comprensivo delle spese di estirpazione". Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l'affissione della richiamata DGR all'Albo Pretorio dei comuni dell'area contenimento e cuscinetto sino a settembre 2019.

**Viste** le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n: 12003 del 21/11/2018 e n. 1607 del 07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone "cuscinetto", "contenimento" ed "ex contenimento" e all'ANCI Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto deliberativo all'Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione sino a tutto settembre 2019.

**Rilevato** che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi *Xylella fastidiosa* sono obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera q) della Costituzione, come previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

Per quanto sopra riportato, si propone di:

- **disporre** l'estirpazione di **n°2 piante infette** site in agro di San Michele Salentino (BR) ed elencate nella tabella seguente e dettagliate nell'allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:

AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	INTESTATARIO	N° PIANTE INFETTE	VINCOLO PAESAGGISTICO
SAN MICHELE SALENTINO	16	76	SUMA GIUSEPPE	1	_____
SAN MICHELE SALENTINO	16	168	SUMA VITO	1	_____
<b>TOTALE</b>				<b>2</b>	<b>0</b>

- **trasmettere** il presente atto con unica PEC:

a) al Comune di **San Michele Salentino** affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall'invio della Pec di trasmissione del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la **durata di 10 (dieci) giorni** naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica **ai proprietari/conduttori interessati dalle estirpazioni.**

b) all'ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018 e alla convenzione sottoscritta;

#### **A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF**

- **di disporre**, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF l'estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante

risultate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, site in agro di **San Michele Salentino**, sopra elencate e riportate nell'allegato D, nonché evidenziate nelle ortofoto di cui agli allegati A (da A/1 ad A/2), parti integranti al presente atto;

- **di stabilire** che l'ARIF, nell'eseguire l'estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla seguente procedura:
  - attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l'eventuale espressione da parte del proprietario/conducente della volontà di procedere autonomamente all'estirpazione delle piante;
  - allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conducente, ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
    - effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all'estirpazione, contro i vettori dell'organismo specificato, come indicato al comma 4) dell'art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di Acetamiprid o Deltametrina autorizzati su olivo contro il *Philaenus spumarius*,
    - estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l'Osservatorio Fitosanitario alla pec [osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it) e la sede operativa di Brindisi al seguente indirizzo [mail c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it);
    - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
    - lasciare nella disponibilità del proprietario/conducente la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
    - redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull'appezzamento con l'indicazione del sesto di impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario ([osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it)) e alla sede operativa di Brindisi ([c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it));
- **di stabilire** che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conducenti sarà riconosciuto il contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
  - comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare il relativo bonifico (come da **allegato C**, scaricabile anche dal sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec: [osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it);
  - in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale l'importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.

## B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA

- **di stabilire** che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all'abbattimento delle piante infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
  - manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e trasmettendo il modello di cui **all'allegato B** (scaricabile anche dal sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)), mediante raccomandata A/R all'indirizzo dell'ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure alla PEC dell'Agenzia [protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it), nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario [osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi [mail c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it)

- [regione.puglia.it](http://regione.puglia.it), che dovrà sovrintendere alle operazioni e accertare il rispetto dell'applicazione delle norme fitosanitarie;
- comunicare la data di inizio delle operazioni di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor Pisana 120, Brindisi - mail: [c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it)), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà di estirpare;
  - effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all'estirpazione, contro i vettori dell'organismo specificato, come indicato al comma 4) dell'art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di Acetamiprid o Deltametrina autorizzati su olivo contro il *Philaenus spumarius*
  - estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
  - distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
- **di stabilire** che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
    - essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
    - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
    - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
  - **di stabilire** che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni albero estirpato, l'intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
    - comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo pec [osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove poter effettuare il relativo bonifico (**allegato B**);
    - in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale l'importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
  - **di stabilire** che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell'ARIF, provvederà a denunciare la circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 20 dell'art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante infette.

### C) DISPOSIZIONI GENERALI

- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.
- **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- **di pubblicare** il presente atto sul portale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)

### VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03

#### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

### ADEMPIMENTI CONTABILI

**Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione (e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale).

La sottoscritta attesta che il procedimento affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario A.P. (Dott.ssa Anna Percoco)

Tutto ciò premesso,

### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

**Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

**Visti** gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;

**Visto** l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**Vista** la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;

**Vista** la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;

**Vista** la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell'Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario;

**Vista** la DDS 716 del 20/11/2018 di proroga delega funzione Posizioni Organizzative;

**Vista** la DDS 24 del 20/12/2018 che proroga l'incarico delle AP/PO;

**Visto** l'art. 21 bis della Legge 241/90;

**RITENUTO**, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

### DETERMINA

- **di approvare** quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
- **disporre** l'estirpazione di **n°2 piante infette** site in agro di **San Michele Salentino (BR)** ed elencate nella tabella seguente e dettagliate nell'allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:

AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	INTESTATARIO	N° PIANTE INFETTE	VINCOLO PAESAGGISTICO
SAN MICHELE SALENTINO	16	76	SUMA GIUSEPPE	1	_____
SAN MICHELE SALENTINO	16	168	SUMA VITO	1	_____
<b>TOTALE</b>				<b>2</b>	<b>0</b>

- **trasmettere** il presente atto con unica PEC:
  - a) al Comune di **San Michele Salentino** affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall'invio della Pec di trasmissione del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la **durata di 10 (dieci) giorni** naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica **ai proprietari/conduttori interessati dalle estirpazioni.**

b) all'ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018 e alla convenzione sottoscritta;

#### A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

- **di disporre**, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF l'estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante risultate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, site in agro di **San Michele Salentino**, sopra elencate e riportate **nell'allegato D**, nonché evidenziate nelle ortofoto di cui **agli allegati A (da A/1 ad A/2)**, parti integranti al presente atto;
- **di stabilire** che l'ARIF, nell'eseguire l'estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla seguente procedura:
  - attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l'eventuale espressione da parte del proprietario/conducente della volontà di procedere autonomamente all'estirpazione delle piante;
  - allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conducente, ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
    - effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all'estirpazione, contro i vettori dell'organismo specificato, come indicato al comma 4) dell'art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di Acetamiprid o Deltametrina autorizzati su olivo contro il *Philaenus spumarius*,
    - estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l'Osservatorio Fitosanitario alla pec [osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it) e la sede operativa di Brindisi al seguente indirizzo alla mail [c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it);
    - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
    - lasciare nella disponibilità del proprietario/conducente la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
    - redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull'appezzamento con l'indicazione del sesto di impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario ([osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it)) e alla sede operativa di Brindisi ([c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it));
- **di stabilire** che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conducenti sarà riconosciuto il contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
  - comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare il relativo bonifico (come da **allegato C**, scaricabile anche dal sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec: [osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it);
  - in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale l'importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.

#### B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA

- **di stabilire** che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all'abbattimento delle piante infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
  - manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e



trasmettendo il modello di cui **all'allegato B** (scaricabile anche dal sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)), mediante raccomandata A/R all'indirizzo dell'ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure alla PEC dell'Agenzia [protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it), nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario [osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi mail [c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it), che dovrà sovrintendere alle operazioni e accertare il rispetto dell'applicazione delle norme fitosanitarie;

- comunicare la data di inizio delle operazioni di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor Pisana 120, Brindisi - mail: [c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it)), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà di estirpare;
  - effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all'estirpazione, contro i vettori dell'organismo specificato, come indicato al comma 4) dell'art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di Acetamiprid o Deltametrina autorizzati su olivo contro il *Philaenus spumarius*
  - estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
  - distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
- **di stabilire** che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
    - essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
    - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
    - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
  - **di stabilire** che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni albero estirpato, l'intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
    - comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo pec [osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove poter effettuare il relativo bonifico (**allegato B**);
    - in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale l'importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
  - **di stabilire** che qualora il proprietario/conducente non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell'ARIF, provvederà a denunciare la circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 20 dell'art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante infette.

### C) DISPOSIZIONI GENERALI

- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.
- **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- **di pubblicare** il presente atto sul portale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)
- **di stabilire** che il presente atto è immediatamente esecutivo.


Il presente atto, composto di n° 12 (dodici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati **A (da A/1 ad A/2)**, **B**, **C** composti rispettivamente da 1 facciata timbrata e vidimata e dall'allegato **D** composto da 1 facciata

timbrata e vidimata, è redatto in un unico originale che sarà conservato agli atti del Dipartimento. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale; una copia all'Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all'Ufficio proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente di Sezione  
(Ing. Giuseppe Tedeschi)









COSTITUITO DA 1 PAGINA

Allegato B

N.B. la presente scheda va inviata a tutte le mail indicate

IL DIRIGENTE

(Ing. Giuseppe Tedeschi)

*Giuseppe Tedeschi*

ARIF

VIALE LUGI CORIGLIANO 1 - 70132 BARI  
[protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it)

REGIONE PUGLIA

SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO - BARI  
[osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it)

SEDE OPERATIVA DI BRINDISI

[c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it)

**OGGETTO: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ESTIRPAZIONE VOLONTARIA DI CUI ALLA  
DDS N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

Con la presente il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_Codice Fiscale\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
(specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso  
allegare relativa documentazione probatoria), dichiara di **procedere all'estirpazione  
volontaria** delle piante infette di cui alla DDS in oggetto, rispettando quanto prescritto  
nell'atto medesimo e pertanto comunico/a:

- Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data \_\_\_\_\_ con
  - Deltametrina
  - Acetamiprid
 (indicare uno, apponendo una X);
- Per l'abbattimento si propone all'Ispettore Fitosanitario la data del \_\_\_\_\_;
- Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitari potrà contattare il seguente numero telefonico \_\_\_\_\_  
(necessario per definire gli accordi operativi di campo).
- il contributo deve essere corrisposto a:
  - nome e cognome \_\_\_\_\_
  - nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_
  - Codice fiscale \_\_\_\_\_
  - residente in \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_
  - codice IBAN \_\_\_\_\_
- la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con immediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;
- Allego copia del seguente documento \_\_\_\_\_ (altrimenti sbarrare)
- Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce.

Data \_\_\_\_\_

In Fede, \_\_\_\_\_

(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario

Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: [osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it)

Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300

mail: [c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it) PEC: [osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it)

COSTITUITO DA 1 PAGINA

IL DIRIGENTE  
(Ing. Giuseppe Tedeschi) Allegato CREGIONE PUGLIA  
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO  
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari[osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it)

**OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA DDS N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

Con la presente il/la sottoscritto/a ..... nato/a a ..... il .....Codice Fiscale.....in qualità di .....  
(specificare, se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, allegare relativa documentazione probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo per ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:

- nome e cognome \_\_\_\_\_
- nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_
- Codice fiscale \_\_\_\_\_
- residente in \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_
- codice IBAN \_\_\_\_\_
- Allego copia del seguente documento \_\_\_\_\_ (altrimenti sbarrare)
- Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce

Data \_\_\_\_\_

In Fede

\_\_\_\_\_  
(firma del titolare giuridico del terreno)

COMUNICAZIONE N. 1491/A



Allegato D

IL DIRIGENTE  
(Ing. Giuseppe Tedeschi)  
*Giuseppe Tedeschi*

AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	INTESTATARIO	SPECIE	CAMPIONE	LONGITUDINE	LATITUDINE	ZONA	VINCOLO PAESAGGISTICO
SAN MICHELE SALENTINO	16	76	SUMA GIUSEPPE	OLIVO	21	17,63892899	40,60372328	ZONA INFETTA	
SAN MICHELE SALENTINO	16	168	SUMA VITO	OLIVO	22	17,63912798	40,60348457	ZONA INFETTA	
<b>TOTALE</b>					<b>3</b>				<b>0</b>